

Protocollo DDA/0002920 del 5 luglio 2022

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4509, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1718/DDA/LS)**

Con istanza DDA/4509, acquisita in data 1° luglio 2022 (prot. n. DDA/0002808), è stata segnalata dalla DcP (Digital Content Protection S.r.l.), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://rpgonly.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere videoludico, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Nintendo Co. Ltd.	Animal Crossing: New Horizons	2020	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem Warriors	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Shining Pearl	2021	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem: Three Houses	2019	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity	2013	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Splatoon 2	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario 3D All-Stars	2020	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon HeartGold Version	2010	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon SoulSilver Version	2010	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Maker 2	2019	<omissis>

Direzione servizi digitali

Nintendo Ltd.	Co.	Mario Party Superstars	2021	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Mario + Rabbids Kingdom Battle	2017	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	New Super Mario Bros. 2	2012	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Mario Kart 8 Deluxe	2017	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Super Mario Odyssey	2017	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon Y	2013	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon White Version 2	2012	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon Black Version 2	2012	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	New Pokémon Snap	2021	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon: Let's Go, Eevee!	2018	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon Sword	2020	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Leggende Pokémon: Arceus	2022	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Fire Emblem: Awakening	2013	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon X	2013	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon Brilliant Diamond	2021	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Kid Icarus: Uprising	2012	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Pokémon: Let's Go, Pikachu!	2018	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Detective Pikachu	2018	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Xenoblade Chronicles: Definitive Edition	2020	<omissis>
Nintendo Ltd.	Co.	Xenoblade Chronicles 2	2017	<omissis>

Direzione servizi digitali

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società NameSilo, LLC con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, Arizona, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@namesilo.com](mailto:abuse@namesilo.com), [support@namesilo.com](mailto:support@namesilo.com), [sales@namesilo.com](mailto:sales@namesilo.com), [comments@namesilo.com](mailto:comments@namesilo.com), per conto della società Privacy Guardian, con sede in 1928 E. Highland Ave., Ste F104, Phenix, 85016 Arizona, Stati Uniti d'America, contattabile agli indirizzi di posta elettronica [pw-b434adfeeb0b232368234c861674f86@privacyguardian.org](mailto:pw-b434adfeeb0b232368234c861674f86@privacyguardian.org), [pwf14dc96a6e4ce2423420b51e0f9bef3e@privacyguardian.org](mailto:pwf14dc96a6e4ce2423420b51e0f9bef3e@privacyguardian.org), [pw-0299e78ad5f5d73c1c7c37ec1688163d@privacyguardian.org](mailto:pw-0299e78ad5f5d73c1c7c37ec1688163d@privacyguardian.org) e [pw-8ffeab38438f3eedb81b3557c5164e87@privacyguardian.org](mailto:pw-8ffeab38438f3eedb81b3557c5164e87@privacyguardian.org);
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società ABC Consultancy, con sede in 1012 CJ Amsterdam, Paesi Bassi, (Geoloc: 52°22'12.7"N 4°53'42.7"E), raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@squitter.eu](mailto:abuse@squitter.eu) e [admin@squitter.eu](mailto:admin@squitter.eu); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo

Direzione servizi digitali

9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4509", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/4509**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 19 luglio 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore